

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1524)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1961 (V. Stampato n. 1700)

d'iniziativa dei deputati BOLOGNA, BARBI, SCIOLIS, BARTOLE, TOROS, SALIZZONI, RAMPA e GAGLIARDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 APRILE 1961

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso Enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero sono ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per le promozioni al grado o alla qualifica superiori a quelli da essi rivestiti, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'Ente di assegnazione e, qualora risultino idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni tre posti da conferire in ciascun grado o qualifica.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità nel grado o nella qualifica, necessaria per

l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nel primo comma, viene valutato il servizio dalla data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'Ente di provenienza.

Qualora il numero dei posti da coprire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia superiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel primo comma è raggiunta o completata in occasione delle successive promozioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni ai posti unici di ruolo.

Art. 2.

Gli effetti economici e giuridici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo dalle zone di confine in applicazione del decreto legisla-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono prorogati per uguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, è sostituito dal seguente:

« Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso Enti locali diversi dalle aziende stesse, si intende equiparato, a tutti gli effetti e con decorrenza dalla data di as-

sunzione presso l'Ente di destinazione, al personale di ruolo di cui all'articolo 2 ».

Art. 4.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, numero 957, è corrisposto per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo agli Enti locali che non sono in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con i fondi già stanziati per la sistemazione dei profughi dalle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato.